

Locali chiusi

(Art. 33 comma 9 del D.Lgs. 626/94 - Art. 7 del D.P.R. 303/56)

I locali chiusi devono:

- essere ben difesi contro gli agenti atmosferici con un'adeguata coibentazione o isolamento;
- avere aperture sufficienti per consentire un rapido ricambio dell'aria, essere ben asciutti e difesi contro l'umidità;
- avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite per ottenere condizioni adeguate d'igiene.

I pavimenti:

- non devono avere protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi;
- devono essere fissi, stabili e antisdrucchiolevoli;
- le aperture esistenti nel pavimento devono essere provviste di solide coperture per impedire la caduta dei lavoratori; quando queste misure non possono essere attuate le aperture devono avere apposite segnalazioni.